



COMUNE DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

PGN 144260 del 28/09/2018

OGGETTO: limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera urbana della Città di Vicenza nel periodo dal 1 ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo - ORDINANZA.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il traffico veicolare rappresenta una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico del Comune ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA).
- il Comune di Vicenza risulta inserito nell'Agglomerato Vicenza nell'ambito del PRTRA;
- La Regione Veneto con deliberazione di giunta regionale n.836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 6 settembre 2018 ha ribadito ai comuni capoluogo e alle province che dal primo ottobre 2018 l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale per i veicoli ad alimentazione diesel, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali classificati Euro3.
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 6 settembre 2018 ha inoltre confermato le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei livelli emergenziali 1 e 2.

Visto:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*" e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR "*Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione*";
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, avente per oggetto "*I veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico sono esonerati da qualsiasi restrizione della circolazione*" e la successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 che modifica il punto 2) della precedente delibera per cui "*i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale*";

- La delibera di Giunta Regionale del 17 ottobre 2006, n. 3195 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale basata sulla densità emissiva di ciascun Comune, per cui il Comune di Vicenza, che ha una densità emissiva di inquinanti superiore a 20 t/a per Km², è stato classificato come "A1 Agglomerato";
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera PRTRA approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n.836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"
- Visto il verbale del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 6 settembre 2018 pervenuto in data 25/9/2018 reg. PGN 142141/2018;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 26/9/2018 PGN 139971 con cui si approva l'adozione delle misure previste dall'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, incaricando il Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio a dare esecuzione alla deliberazione;
- Considerato che nell'area urbana oggetto del presente provvedimento ed individuata con deliberazione di GC n. 141/2018 opera un adeguata servizio di trasporto pubblico locale (TPL);
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "*Norme per la tutela dell'ambiente*" e successive modificazioni e integrazioni;
- L'art. 50, c. 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Considerato che:

- le sorgenti mobili sono - unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. - causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, i motori diesel tradizionali, i veicoli a benzina non catalizzati, i motori a due tempi contribuiscono in misura elevata all'inquinamento, in quanto non dotati o insufficientemente dotati di un sistema di abbattimento efficace delle particelle;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche con l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

INVITA

- **La cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gpl e gas metano).**
- **Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.**

O R D I N A

- 1) **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO DAL 1 OTTOBRE DI OGNI ANNO AL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18,30, DAL LUNEDI' AL VENERDI', ESCLUSE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, PER I SEGUENTI VEICOLI:**

- **Autovetture e i veicoli commerciali N1, N2, ed N3** che siano classificati “Euro 0” ed “Euro 1” alimentati a benzina e classificati “Euro 0”, “Euro 1”, “Euro 2” ed “Euro 3” ad alimentazione diesel;

L'identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:

- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
- visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria (“Euro 0” – “Euro 1” – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.

- **Ciclomotori a due tempi** (come individuati dall'art. 52 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada”) **non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000** e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.
- **Motoveicoli a due tempi** (come individuati dall'art. 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada”) **non catalizzati e immatricolati in data antecedente al 1° gennaio 2000** e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.

Ne consegue che i ciclomotori a due tempi:

- il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato dopo il 1° gennaio 2000 sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento;
- il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato prima del 1° gennaio 2000, ma contenente la conformità del mezzo alla Direttiva Europea 97/24/CE cap. 5, sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.

Ne consegue che i motoveicoli a due tempi:

1. immatricolati dopo il 1° gennaio 2000 sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento;
2. immatricolati prima del 1° gennaio 2000, nella cui carta di circolazione figurì la conformità del mezzo alla Direttiva Europea 97/24/CE cap. 5, sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.

Si precisa che ciclomotori e motoveicoli a quattro tempi sono esclusi dalle limitazioni del presente provvedimento.

Ai sensi dell'allegato 1 dell'accordo di Bacino Padano, sono altresì esclusi i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. Punto f), g) e n) del Codice della Strada.

- 2) Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del primo livello di criticità (LIVELLO ARANCIO), attivato dopo quattro giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:

DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1 DEL DISPOSITIVO E ALLE AUTOVETTURE AD ALIMENTAZIONE DIESEL CLASSIFICATE EURO 4;

- 3) Che nel caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del secondo livello di criticità (LIVELLO ROSSO), attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:

- DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 18,30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1 DEL DISPOSITIVO E ALLE AUTOVETTURE AD ALIMENTAZIONE DIESEL CLASSIFICATE EURO 4;

- DIVIETO DI TRANSITO ORE 08,30 ALLE 12,30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA

PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI COMMERCIALI AD ALIMENTAZIONE DIESEL CLASSIFICATI EURO 4;

4) Che le misure di cui ai punti 3 e 4, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso.

5) **LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1, DAL 17 DICEMBRE AL 7 GENNAIO COMPRESI.**

Inoltre in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale, nel periodo dal 1 ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo, è fatto

DIVIETO

A) **Di mantenere acceso il motore:**

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.

B) **Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 2 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 (LIVELLO VERDE);

C) **Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017, in caso di raggiungimento del primo livello di criticità (LIVELLO ARANCIO);

D) **Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017, in caso di raggiungimento del secondo livello di criticità (LIVELLO ROSSO);

ed inoltre è fatto

OBBLIGO

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

a **massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle

- E.1 – residenza e assimilabili
- E.2 – uffici e assimilabili
- E.4 – attività ricreative e assimilabili
- E.5 – attività commerciali e assimilabili
- E.6 – attività sportive

a **massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla

- E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili

I N F O R M A

Che il presente provvedimento per quanto attiene ai punti 1), 2) e 3) del dispositivo, diverrà efficace 48 ore dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale di cui verrà data

opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale. Nelle more dell'efficacia del presente provvedimento, relativamente ai punti 1, 2 e 3 rimangono in vigore le disposizioni di cui all'ordinanza 19/10/2016 PGN 132610 e successive modifiche e integrazioni.

“ECCEZIONI”

sono esclusi dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento:

1. **I veicoli ad emissione zero** o ibridi purché funzionanti a motore elettrico.
2. I veicoli alimentati a benzina classificati Euro 0 ed Euro1 dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente **GPL o gas metano**.
3. I veicoli ad alimentazione diesel, classificati Euro 3 e Euro 4, dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es. dualfuel, bifuel, monofuel), con carburanti alternativi quali il GPL o metano.
4. Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa **non civile** (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea.
5. Per i veicoli AFI le limitazioni al movimento previste dalla presente ordinanza devono applicarsi a:
 - A) **Autovetture e i veicoli commerciali N1, N2, ed N3**, ad alimentazione diesel o benzina **immatricolati entro il 31 dicembre 1996** (data desumibile dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi) ;
 - B) **Ciclomotori e motoveicoli** a due tempi, **immatricolati entro il 31 dicembre 1999** (desumibile dal documento di circolazione rilasciato dalle autorità statunitensi);
6. **I veicoli adibiti a compiti di soccorso**, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
7. **Gli autobus adibiti al servizio pubblico** ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole. I bus turistici con percorso stabilito dal provvedimento che regola l'accesso dei bus turistici;
8. I **taxi** e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
9. I veicoli degli Enti Locali; A.I.M. Vicenza S.p.A.; Viacqua S.p.A.; A.I.M. Vicenza S.p.A. Divisione Valore Città AMCPS (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto dal Comune e dalle Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell'Azienda Speciale stessa); U.L.S.S; ARPAV; Poste; ENEL; IPAB; Istituti di Vigilanza privata, i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale, e i veicoli adibiti esclusivamente al **pronto intervento** su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); adibiti al trasporto di derrate deperibili; farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990 “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.” (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto;

10. Veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico;
11. **I veicoli adibiti al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno)**; di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
12. I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
13. I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito; i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
14. I veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
15. I veicoli che effettuano il **car-pooling**, ovvero che trasportino **almeno 3 persone a bordo**, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
16. I veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari; i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus** in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;
17. I veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
18. I veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, **limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza**, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
19. I veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati centrali di Piazza dei Signori, aree limitrofe ed ex Viale Dalmazia, e di quelli rionali posti all'interno dell'area interdetta, **limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento (con l'invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli)**;
20. I veicoli con **targa estera e targhe E.E** i cui proprietari conducenti risiedano nel paese ove il veicolo è immatricolato;
21. I veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico così definiti e classificati dal Nuovo Codice della Strada, art. 60 del D.Lgs. n. 285/92, iscritti negli appositi registri tenuti dalle Associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale. I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all'iscrizione o certificazione che comprovi l'appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche federazioni internazionali;
22. I veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;
23. I veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, **limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni**; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di **autocertificazione**, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);
24. I veicoli condotti da **ultrasessantacinquenni** purché residenti nel comune di Vicenza ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
25. I veicoli in uso ad **avvocati**, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati esclusivamente in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in

generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

26. I veicoli delle **autoscuole** adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
27. I veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
28. I veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
29. I veicoli dei **donatori di sangue** muniti di appuntamento per la donazione;
30. I veicoli dei professionisti **incaricati della sicurezza** dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, per sopralluoghi di carattere di urgenza. I conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
31. I veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati Euro 3 e Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8.30 alle 9.30. I conducenti dovranno **esibire documento di trasporto o consegna merce** adeguatamente compilato e datato.
32. I veicoli dei **lavoratori turnisti** (es. 06.00-14.00/14.00-22.00, o in ciclo continuo, es. 06.00-14.00/14.00-22.00/22.00-06.00), residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico. L'eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio). I conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro**;

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai portatori di handicap), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al punto 9.), tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

SANZIONI

- **chiunque violi le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13/bis del C.d.S.;**
art. 7 comma 13-bis del C.d.S.:
"Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lett. B) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 658 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni". **Gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento;**

ABROGAZIONI

Alla completa efficacia del presente provvedimento si intendono abrogate le seguenti ordinanze:

- a) PGN n.132610 del 19/10/2016 "limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera urbana della Città di Vicenza nel periodo dal 15 ottobre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo";

- b) PGN n.139988 del 19/10/2017 "limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera urbana della Città di Vicenza nel periodo dal 15 ottobre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo modifica e integrazione all'ordinanza PGN 132610 DEL 19/10/2016".

MANDA:

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- al Settore Mobilità; all'Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- all'Azienda AIM Vicenza SpA, anche per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
- al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
- alla CO.TA.VI., al S.U.E.M. di Vicenza, per opportuna conoscenza;
- ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "A1 Agglomerato": Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo; Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sovizzo, Sarego, Torri di Quartesolo; Zermeghedo, Vicenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Ambiente e Tutela del Territorio dott. Danilo Guarti, Palazzo degli Uffici, Piazza Biade.

Dalla Residenza Municipale, _28/09/2018_____

IL DIRETTORE
f.to dott. Danilo Guarti

“PERIMETRO DI BLOCCO”

area vietata alla circolazione dei veicoli, alimentati a benzina, classificati “Euro 0” od “Euro 1” e ad alimentazione diesel classificati “Euro 0” od “Euro 1”, “Euro 2”, “Euro 3”

PERIMETRO ESTERNO

(le vie indicate in **neretto**, non sono soggette al blocco e pertanto sono percorribili)

Via Ferretto de Ferretti (dalla linea ferroviaria a Viale Verona) – **Viale Verona** (dall'altezza del distributore Esso nei pressi di Via Sella fino a Viale San Lazzaro) — **Viale del Sole** (da Strada Padana verso Verona fino a Via Brg Granatieri di Sardegna) - **Via Brg Granatieri di Sardegna** (da Viale del Sole a Via Biron di Sopra) – **Strada Biron di Sopra** (escluso il tratto compreso nell'area interdetta dall'intersezione Strada Biron di Sopra/Strada Biron di Sotto fino a Strada del Pasubio) - **Strada Pasubio** (da Via Biron di Sopra a Viale Diaz) - **Viale Diaz** (da rotatoria all'Albera fino a Viale Dal Verme) — **Viale Dal Verme** (tutta percorribile) - **Strada Sant'Antonino** (tutta percorribile) - il perimetro prosegue fino a Via Lago Maggiore, strada compresa all'interno dell'area interdetta congiungendosi con Strada Marosticana - **Strada Marosticana** (da Via Lago Maggiore fino a Viale Grappa) — **Via Pforzeim** – **Viale Grappa** (dall'intersezione con Via Pforzeim a Viale Cricoli) - **Viale Cricoli** (da Via Pforzeim a Viale Fiume) – **Viale Fiume** – **Viale Trieste** (da Via Ragazzi del '99 fino alla ferrovia Vicenza - Schio) – **Via Quadri** (da Viale Trieste a fino a Strada di Bertesina) – **Strada di Bertesina** (da Via Quadri fino a Via Aldo Moro) - **Via Moro** (fino a Strada di Ca' Balbi) – **Strada di Ca' Balbi** (da Via Moro a Viale Camisano) - **Viale Camisano** (tutta percorribile) — **Viale della Pace** (da Viale Camisano fino a Via Vittime Civili di Guerra) - **Via Bassano** (da Viale dello Stadio fino a Viale Trissino) **Viale dello Stadio** (da Via Bassano fino allo svincolo di Via Gallo) - **Viale del Risorgimento Nazionale**.

NOTE

Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”

Art. 47. Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Art. 52. Ciclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 40 Km/h; c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente. 2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci; la massa complessiva a pieno carico non può superare le 0,55 t e le dimensioni non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,60 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. 3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione. 4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

Art. 53. Motoveicoli

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi; f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature; h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli. 2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i mototricicli: complessi di veicoli, costituiti da un mototratto e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g). 3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale. 4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t. 5. I mototricicli possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. 6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

Art. 54. Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. 2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

**AUTOCERTIFICAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN DEROGA AI
PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE AL TRAFFICO ADOTTATI NELLA STAGIONE INVERNALE
PER LA RIDUZIONE DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

Il/La sottoscritto/a (o Rappresentante legale della Ditta)

.....
...

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art.76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di utilizzare il mezzo:

- Autovettura
- Autoveicolo
- Ciclomotore
- Motoveicolo

targato

dalle ore alle ore del giorno.....

per recarsi in via

.....

con partenza da.....

per il seguente motivo:

compiti di soccorso, paramedici e tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale;

pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell' acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); adibiti al trasporto di derrate deperibili; farmaci; nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all' art. 1 della legge 12.6.1990 "Norme sull' esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati."

motivazioni sanitarie

trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità

partecipazione a cerimonie nuziali o funebri

lavoratori turnisti (con orario dalle.....alle.....)

.....

.....

.....

in fede

.....

**N.B. LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE DOVRA' ESSERE ESPOSTA IN MODO CHIARAMENTE
VISIBILE SUL CRUSCOTTO DEL VEICOLO ED ESIBITA A RICHIESTA DEGLI APPARTENENTI AI CORPI**

E SERVIZI DI POLIZIA STRADALE CHE POTRANNO, A CAMPIONE, PROCEDERE ALLA VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DI QUANTO SOTTOSCRITTO